



Comune di Sogliano al Rubicone Provincia di Forlì - Cesena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

(EX REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28/02/2014
(In vigore dal 01.01.2014)

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30/06/2014

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 31/03/2015

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29/07/2015
(In vigore dal 01.01.2015)

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28/04/2016

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26/03/2019

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/06/2021

INDICE:

- ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2. GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 3. ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA
- ART. 4. SOGGETTO ATTIVO
- ART. 5. PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- ART. 6. SOGGETTI PASSIVI
- ART. 7. LOCALI ED AREE OGGETTI DEL TRIBUTO
- ART. 8. LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
- ART. 9. ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO
- ART. 10. ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI – RIDUZIONI DI SUPERFICI
- ART. 10-BIS. FACOLTA' DI CONFERIMENTO AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 11. SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI
- ART. 12. COSTO DI GESTIONE
- ART. 13. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
- ART. 14. ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
- ART. 15. PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- ART. 16. TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 17. OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 18. TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 19. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 20. SCUOLE STATALI
- ART. 21. TRIBUTO GIORNALIERO
- ART. 22. TRIBUTO PROVINCIALE
- ART. 23. RIDUZIONI
- ART. 23 (BIS) AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
- ART. 24. ALTRE AGEVOLAZIONI
- ART. 25. CUMULO DELLE RIDUZIONI
- ART. 26. OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
- ART. 27 PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
- ART. 28 ACCERTAMENTO E SANZIONI
- ART. 29. RISCOSSIONE COATTIVA E CONTENZIOSO
- ART. 30. RISCOSSIONE E VERSAMENTO DEL TRIBUTO
- ART. 31. INTERESSI
- ART.32. RIMBORSI
- ART. 33. SOMME DI MODESTO AMMONTARE
- ART. 34. ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI
- ART. 35. CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO
- ART. 36. DISPOSIZIONI TRANSITORIE(ABROGATO)

ALLEGATI

- ALL. "A" CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE
- ALL. "B" CODICI ATECO ATTIVITA' ECONOMICHE

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., dal Regolamento di gestione dei rifiuti approvato da ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti), dal contratto stipulato dall'Agenzia con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. La definizione dei rifiuti è quella prevista ai sensi degli articoli 183, 184, 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3. Raccolta differenziata

1. Per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata agli appositi centri di raccolta, sono previste riduzioni compatibilmente con l'adeguamento delle strutture idonee al ricevimento della raccolta differenziata stessa.
2. Le riduzioni sono applicate in consuntivo e compensate con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborsate in caso di incapienza.

Art. 4. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuso da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

a) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

b) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;

c) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

a) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

Art. 6. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree assoggettabili, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 26 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

6. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 7. Locali ed aree oggetto del tributo

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii:
 - tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'esterno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - le aree scoperte operative delle attività economiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale;
 - per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (quali ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc.);
 - per le utenze non domestiche sono soggette a tariffa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
2. Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'art. 14, Comma 9 bis del D.L. 201/11, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
3. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 25 mq per colonnina di erogazione.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo TARI si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti (TARSU). In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo stesso.

Art. 8. Locali ed aree non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni priva di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili ove non vi sia di regola presenza umana;

d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

g) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 2,00;

h) la superficie di balconi, terrazze, porticati e verande, non chiusi con strutture fisse o mobili, posto auto scoperti, cortili, giardini e parchi delle utenze domestiche;

i) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.

j) immobili in cui si producono rifiuti nell'ambito di attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice Civile. Gli agriturismi e le aziende agro-industriali potranno continuare ad essere assoggettate a TARI limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani;

k) i locali e le aree nelle quali si svolgono attività non domestiche, ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali di cui all'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;

l) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti speciali - Riduzioni di superfici

1. Preso atto che secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 649 primo periodo della L. 147/2013 nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in modo prevalente e continuativo, rifiuti speciali di cui all'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., al cui smaltimento è tenuto il produttore a condizione che lo stesso ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa previgente, non si tiene conto della

parte di magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali di cui all'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è la presenza di persone fisiche.

2. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. le superfici destinate alle attività di cui alle lettere a), b), g) ed i), di seguito elencati, che producono unicamente rifiuti speciali e sono pertanto escluse dalla tassa:

- lettera a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- lettera b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
- lettera g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- lettera i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

Con riferimento alle medesime attività restano invece tassabili le superfici (fabbricati, mense, servizi, uffici, ecc.) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti speciali, con le attività produttive di soli rifiuti speciali ex art. 184. Comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

3. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 183, comma 1, lett. b-ter) e 184, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., i rifiuti delle attività industriali, generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, sono sempre speciali. Con riferimento alle aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) continuano a valere invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani (art. 1 comma 641 della L. 147/2013).

4. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d), e), f) e h), di seguito elencati, sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani:

- lettera d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- lettera e) i rifiuti da attività commerciali;
- lettera f) i rifiuti da attività di servizio;
- lettera h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

5. . Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Attività	percent. di riduz. sup. %
lavanderie a secco, tintorie non industriali	50%
autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante	50%
gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	30%
laboratori di analisi	30%
autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	30%
pelletterie, tomaifici ed affini	50%
verniciature, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie, carrozzerie	50%
metalmeccaniche, fabbrili	50%
falegnamerie, allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine	50%
tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie	30%
laboratori fotografici, eliografie	30%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

6. La riduzione viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano a fornire, entro il mese di febbraio, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

7. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, la riduzione di cui al comma 3 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.

ART. 10 bis. Facoltà di conferimento al di fuori del servizio pubblico per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che provvedono tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, compreso l'indifferenziato, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
2. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
3. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al richiamato comma 1 e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva, al Comune compilando in ogni sua parte il modello predisposto dall'Ente e inviandolo alla PEC istituzionale **dell'Ente, entro il 30 giugno** di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

4. La comunicazione preventiva di cui al comma 3, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, deve contenere: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi

stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

5. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 3, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
6. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della comunicazione medesima.
7. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
8. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dall'Ente, da inviare alla PEC istituzionale dell'Ente medesimo, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 9.
9. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo :
 - i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, specificando il relativo impianto di destinazione e la tipologia di recupero;
 - scansione leggibile della quarta copia dei formulari dell'anno di riferimento (con il peso a destinazione);
 - attestazione rilasciata dai soggetti incaricati alla gestione del rifiuto contenente l'elenco dei suddetti formulari di rifiuti urbani emessi (riferiti all'utenza), con numero e data del formulario, operazione di recupero, peso a destinazione e somme finali dei pesi a destinazione per ciascuna tipologia di rifiuto.
 - il mud dell'anno precedente a quello di riferimento e se disponibile quello dell'anno di riferimento (che sarà utilizzato per verificare l'effettivo avvio a

recupero di tutti i rifiuti urbani mediante confronto con quanto dichiarato ai fini dell'esclusione della parte variabile della tassa);

-
10. Il Comune (e gli enti di controllo) hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
 11. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
2. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 12. Costo di gestione

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, in base a quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente (ARERA) n. 443/2019 e le sue successive modifiche ed integrazioni ed ulteriori determinazioni.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione rifiuti approvato dall'autorità competente.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 27 (presentazione della dichiarazione), decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di

degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze dei non residenti il numero dei componenti nel nucleo familiare occupate è ricavato dalle dichiarazioni/autocertificazioni presentate o in mancanza è attribuito un numero pari a 3 componenti.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato "A"

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato "A" viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n.

248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

Art. 21. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge n. 160/2019.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dal Comune.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 23. Riduzioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate:

a) Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta il tributo è ridotto del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 500 mt. escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.

b) Abitazione con unico occupante: riduzione del 30%;

c) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero : riduzione del 30%;

e) agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale: riduzione del 30%.

f) sull'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini residenti all'estero titolari di pensione in regime di convenzione internazionale con l'Italia per i quali la pensione è erogata dall'Istituto Previdenziale dello Stato di residenza, come previsto dall'art. 1 comma 48 della Legge n. 178/2020, a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso, la tassa è ridotta in misura di due terzi;

2. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. La mancata utilizzazione o l'interruzione temporanea del servizio di gestione rifiuti non comporta esenzione o riduzione del tributo.
4. Le riduzioni saranno concesse a domanda dell'utenza, debitamente documentata, e decorrono dalla data di presentazione della domanda stessa, ad esclusione della riduzione di cui alla lettera b) che sarà concessa automaticamente dal Comune ai soggetti residenti.

Art. 23 (bis). Agevolazioni alle utenze domestiche e non domestiche

1. A favore delle utenze domestiche, se in regola con il pagamento della tassa rifiuti, sono previste le seguenti agevolazioni:

- a) per le utenze domestiche residenti, dotate di ampio orto o giardino ad uso esclusivo ed adeguato all'utilizzo del "compost", con superficie non inferiore a mq 40, è riconosciuta una riduzione per l'effettuazione del compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti prodotti. A tale scopo è promosso il compostaggio domestico mediante l'uso del composter di cui è prevista anche la distribuzione gratuita alle utenze domestiche che ne facciano richiesta.

Alle utenze che avviano a compostaggio domestico i rifiuti mediante l'impiego di composter viene riconosciuta un'agevolazione di Euro 6/anno per ogni componente del nucleo familiare.

L'agevolazione, qualora venga richiesta nel secondo semestre dell'anno solare, si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione di idonea dichiarazione.

L'ente, anche avvalendosi del soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento del rifiuto organico; le verifiche sono fatte annualmente su un campione di almeno il 5% delle utenze beneficiarie della riduzione.

La riduzione è subordinata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e la disponibilità a sottoporsi ai periodici controlli di cui al periodo precedente. Qualora a seguito di controlli il compostiere venisse trovato inutilizzato o non più presente presso l'utente, verranno addebitate oltre all'eventuale costo del contenitore, tutte le annualità pregresse dell'agevolazione di cui ha goduto, fino ad un massimo di 5 (cinque) annualità.

- b) Per la raccolta differenziata effettuata dall'utenza domestica ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DPR 158/99 mediante conferimento a cura dell'utenza stessa presso la stazione ecologica attrezzata. Tale agevolazione è riconosciuta mediante riduzione del tributo secondo gli importi specificati nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DI MATERIALE	Euro/Kg.
Plastica	0,05
Carta e cartone	0,05
Metallo	0,05
Accumulatori	0,05
Legno	0,05
Vetro	0,05
Contenitori T/F	0,05
Farmaci	0,05
Filtri olio	0,05
Ingombranti misti	0,05
Lampade fluorescenti	0,05
Olii minerali (<i>vegetali</i>)	0,05
Olii alimentari	0,05
Pile	0,05
Pneumatici	0,05
Sfalci potature	0,05
<i>Inerti (abrogato)</i>	0,05
Frigoriferi	0,05
Video	0,05
Altri RAEE	0,05
Indumenti	0,05

c) Le agevolazioni saranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

2. A favore delle utenze non domestiche, se in regola con il pagamento della tassa rifiuti, sono previste le seguenti agevolazioni:

a) alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero e spese i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii da esse stesse prodotti, di cui all'allegato L-quater al D.Lgs. 152/2006 (come da tabella di seguito riportata), la quota variabile del tributo, fino ad un massimo del 70%, è decurtata di Euro 0,018 al Kg, avviata a recupero per i seguenti codici CER e scondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 649 – 2^a periodo – della legge 147/2013:

RIFIUTI ORGANICI	rifiuti biodegradabili da cucine e mense	200108
	rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101

PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200102
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTI MATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materiale tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa diverso da quelli di cui alla voce 200129*	150104
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
Altri rifiuti	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

b) La Ditta che intende usufruire dello sgravio della tassa per l'avvio al recupero dovrà trasmettere per via telematica entro il 31 gennaio e sulla base dell'apposita modulistica predisposta dall'ufficio competente:

- Richiesta di agevolazione (su modulistica messa a disposizione dell'Ente su apposita sezione del sito istituzionale) con allegata la dichiarazione dei rifiuti avviati autonomamente a recupero, comprendente una tabella riassuntiva dei rifiuti avviati a recupero, raggruppati per tipologia e impianto di destinazione.
- scansione leggibile dei formulari o documenti equipollenti (*ex Sistri*) in cui viene attestato da parte dell'impianto l'effettivo peso del rifiuto pesato a destinazione.

c) L'agevolazione spettante sarà imputata, di norma, nella prima rata di ogni anno nella quale è generalmente incluso il conguaglio del tributo effettivamente dovuto per l'anno solare precedente.

Art. 24. Altre agevolazioni

1. Ai sensi del comma 660, art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, sono previste le seguenti ulteriori riduzioni ed esenzioni:

a) Per le utenze domestiche, la tariffa si applica in misura ridotta per famiglie residenti in relazione alla situazione reddituale:

-RIDUZIONE DEL 65% per un Reddito del nucleo familiare (da intendersi il reddito complessivo lordo) fino a € 25.000,00;

-RIDUZIONE DEL 55% per un Reddito del nucleo familiare (da intendersi il reddito complessivo lordo) da € 25.001,00 fino ad € 45.000,00;

-RIDUZIONE DEL 35% per un Reddito del nucleo familiare (da intendersi il reddito complessivo lordo) da € 45.001,00 fino ad € 60.000,00; Per ogni figlio fiscalmente a carico il reddito del nucleo familiare è ridotto dell'importo di € 2.000,00.

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse da proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. Le agevolazioni sono riconosciute a richiesta dell'utenza e decorrono dalla data di richiesta.
4. Il riconoscimento delle agevolazioni è per singoli anni d'imposta. Le relative istanze devono essere prodotte annualmente in caso di modifica della situazione reddituale del nucleo familiare che comporti variazione della misura agevolativa come determinata al comma 1.

Art. 25. Cumulo di riduzioni

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, sarà applicata quella più favorevole al contribuente, fermo restando gli obblighi a carico dello stesso per le agevolazioni di cui all'art. 24.

Art. 26. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - a) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - b) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.
2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 6 del presente Regolamento.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 27. Presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al comune oppure può essere inoltrata allo stesso:
 - a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R)

b) via fax

c) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata;

5. Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a) b) c), fede la data di invio.

6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 28. Accertamento e Sanzioni

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni normative vigenti in materia e al Regolamento generale delle entrate comunale.

Art. 29. Riscossione coattiva e contenzioso

1. La riscossione coattiva nonché il contenzioso saranno disciplinati con le modalità previste dalle normative vigenti in materia e dai Regolamenti Comunali.

Art. 30. Riscossione e Versamento del tributo

1. Il Comune riscuote in forma diretta il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice, gli inviti di pagamento per ogni specifica utenza.

2. L'ammontare complessivo dovuto è suddiviso in più rate con un minimo di due. Il numero e la scadenza delle rate sono determinati annualmente con apposita deliberazione.

4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso potranno essere riscossi anche in un'unica soluzione.

Art. 31. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura definita nel regolamento generale delle entrate comunale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 32. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo **31** a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a 12 (dodici) euro per anno d'imposta.

Art. 33. Somme di modesto ammontare

1. Come previsto dal vigente Regolamento generale delle entrate, il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 10 (dieci) euro; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 2 (due) euro.
2. Non si procede all'accertamento e al rimborso per somme inferiori a 12(dodici) euro per anno d'imposta.

Art. 34. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 35. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

CATEGORIA DI UTENZE NON DOMESTICHE

Attività per comuni fino a 5000 abitanti	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

CODICI ATECO

ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000 abitanti	cat <5000 abitanti
20.10.0	16.10.0	Taglio e piallatura del legno	18	12
20.30.1	16.23.1	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)	18	12
20.30.2p	16.22.0	Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato	18	12
20.30.2p	16.23.2	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia	18	12
20.40.0p	16.24.0	Fabbricazione di imballaggi in legno	18	12
20.40.0p	33.19.0	Riparazione di altre apparecchiature	18	12
20.51.1p	16.29.1	Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)	18	12
20.51.1p	32.99.4	Fabbricazione di casse funebri	18	12
20.51.1p	33.19.0	Riparazione di altre apparecchiature	18	12
22.11.0p	58.11.0	Edizione di libri	20-21	14-15
22.11.0p	58.12.0	Pubblicazione di elenchi e mailing list	20-21	14-15
22.11.0p	59.20.2	Edizione di musica stampata	20-21	14-15
22.12.0	58.13.0	Edizione di quotidiani	20-21	14-15
22.13.0	58.14.0	Edizione di riviste e periodici	20-21	14-15
22.21.0	18.11.0	Stampa di giornali	20-21	14-15
22.22.0p	17.23.0	Fabbricazione di prodotti cartotecnici	20-21	14-15
22.22.0p	18.12.0	Altra stampa	20-21	14-15
22.24.0	18.13.0	Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media	20-21	14-15
22.25.0p	18.13.0	Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media	20-21	14-15
22.25.0p	18.14.0	Legatoria e servizi connessi	20-21	14-15
24.16.0	20.16.0	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie	20-21	14-15
24.17.0	20.17.0	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie	20-21	14-15
24.30.0	20.30.0	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)	20-21	14-15
24.64.0	20.59.1	Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico	20-21	14-15
25.21.0	22.21.0	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche	20-21	14-15
25.22.0	22.22.0	Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche	20-21	14-15
25.23.0	22.23.0	Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia	20-21	14-15
25.24.0p	22.29.0	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche	20-21	14-15
25.24.0p	27.33.0	Fabbricazione di attrezzature per cablaggio	20-21	14-15
25.24.0p	32.29.01	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza	20-21	14-15

ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000 abitanti	cat <5000 abitanti
25.24.0p	33.19.0	Riparazione di altre apparecchiature	20-21	14-15
26.11.0	23.11.0	Fabbricazione di vetro piano	20	14
26.12.0	23.12.0	Lavorazione e trasformazione del vetro piano	20	14
26.13.0	23.13.0	Fabbricazione di vetro cavo	21	15
26.14.0	23.14.0	Fabbricazione di fibre di vetro	20	14
26.15.1p	23.19.1	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia	20	14
26.15.1p	33.19.0	Riparazione di altre apparecchiature	20	14
26.15.2	23.19.2	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico	21	15
26.15.3p	23.19.2	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico	21	15
26.15.3p	23.19.9	Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)	21	15
26.15.3p	33.19.0	Riparazione di altre apparecchiature	21	15
26.21.0	23.41.0	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali	20-21	14-15
26.22.0	23.42.0	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica	20-21	14-15
26.23.0	23.43.0	Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica	20-21	14-15
26.24.0	23.44.0	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale	20-21	14-15
26.25.0	23.49.0	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica	20-21	14-15
26.26.0	23.20.0	Fabbricazione di prodotti refrattari	20-21	14-15
26.30.0	23.31.0	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti	20-21	14-15
26.70.1	23.70.1	Segazione e lavorazione delle pietre e del marmo	20	14
26.70.2	23.70.2	Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico	21	15
27.10.0	24.10.0	Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie	20-21	14-15
27.21.0p	24.51.0	Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa	20-21	14-15
27.21.0p	24.52.0	Fusione di acciaio	20-22	14-16
27.22.1	24.20.1	Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura	20-21	14-15
27.22.2	24.20.2	Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili	20-21	14-15
27.32.0	24.32.0	Laminazione a freddo di nastri	20-21	14-15
27.33.0	24.33.0	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio	20-21	14-15
27.34.0	24.34.0	Trafilatura a freddo	20-21	14-15
27.52.0	24.52.0	Fusione di acciaio	20-21	14-15
27.53.0	24.53.0	Fusione di metalli leggeri	20-21	14-15
27.54.0	24.54.0	Fusione di altri metalli non ferrosi	20-21	14-15

ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000 abitanti	cat <5000 abitanti
28.11.0p	24.33.0	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio	20-21	14-15
28.11.0p	25.11.0	Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture	20-21	14-15
28.11.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15
28.12.1	25.12.1	Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici	20-21	14-15
28.12.2	25.12.2	Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili	20-21	14-15
28.21.0p	25.29.0	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione	20-21	14-15
28.21.0p	25.91.0	Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio	20-21	14-15
28.21.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15
28.21.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
28.22.0p	25.21.0	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale	20-21	14-15
28.22.0p	28.21.2	Fabbricazione di sistemi di riscaldamento	20-21	14-15
28.22.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15
28.30.0p	25.30.0	Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)	20-21	14-15
28.30.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15
28.30.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
28.40.1	25.50.0	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	20-21	14-15
28.40.2	25.50.0	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	20-21	14-15
28.40.3	25.50.0	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	20-21	14-15
28.40.4	25.50.0	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	20-21	14-15
28.51.0	25.61.0	Trattamento e rivestimento dei metalli	20-21	14-15
28.52.0p	25.62.0	Lavori di meccanica generale	20-21	14-15
28.52.0p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	14-15
28.61.0p	25.71.0	Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche	20-21	14-15
28.61.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo		
28.62.0p	25.73.1	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili	20-21	14-15
28.62.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15
28.62.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15

ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000 abitanti	cat <5000 abitanti
28.63.0p	25.72.0	Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili	20-21	14-15
28.63.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15
28.71.0p	25.91.0	Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio	20-21	14-15
28.71.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15
28.72.0	25.92.0	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo	20-21	14-15
28.73.0	25.93.1	Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte	20-21	14-15
28.74.1	25.94.0	Fabbricazione di articoli di bulloneria	20-21	14-15
28.74.2	25.93.2	Fabbricazione di molle	20-21	14-15
28.74.3	25.93.3	Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate	20-21	14-15
28.75.1	25.99.1	Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno	20-21	14-15
28.75.2p	25.99.2	Fabbricazione di cassaforti, forzieri e porte metalliche blindate	20-21	14-15
28.75.2p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15
28.75.2p	43.32.0	Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili	20-21	14-15
28.75.3p	25.99.9	Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica	20-21	14-15
28.75.3p	32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza	20-21	14-15
28.75.4p	25.71.0	Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche	20-21	14-15
28.75.4p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15
28.75.5p	01.62.0	Attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari)	20-21	14-15
28.75.5p	25.99.3	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli	20-21	14-15
29.11.1p	28.11.1	Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)	20-21	14-15
29.11.1p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	14-15
29.11.1p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.11.2p	28.11.2	Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
29.11.2p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	14-15
29.11.2p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.12.0p	28.12.0	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche	20-21	14-15
29.12.0p	28.13.0	Fabbricazione di altre pompe e compressori	20-21	14-15
29.12.0p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	14-15
29.12.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.13.0p	28.12.0	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche	20-21	14-15

ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000 abitanti	cat <5000 abitanti
29.13.0p	28.14.0	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole	20-21	14-15
29.13.0p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	14-15
29.13.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.14.1p	28.15.1	Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)	20-21	14-15
29.14.1p	33.12.1	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	20-21	14-15
29.14.2	28.15.2	Fabbricazione di cuscinetti a sfere	20-21	14-15
29.21.1p	28.21.1	Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori	20-21	14-15
29.21.1p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.22.1p	28.22.0	Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione	20-21	14-15
29.22.1p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.23.1p	28.25.0	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi	20-21	14-15
29.23.1p	33.20.0	Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
29.24.1	28.29.9	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca	20-21	14-15
29.24.2p	28.29.1	Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)	20-21	14-15
29.24.2p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.24.3p	28.25.0	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi	20-21	14-15
29.24.3p	28.29.9	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca	20-21	14-15
29.24.3p	32.50.1	Fabbricazione di mobili per uso medico, apparecchi medicali, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (incluse parti staccate e accessori)	20-21	14-15
29.24.3p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.24.4p	28.29.2	Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
29.24.4p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.24.5p	28.29.3	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
29.24.5p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.31.1	28.30.1	Fabbricazione di trattori agricoli	20-21	14-15
29.31.2	33.12.6	Riparazione e manutenzione di trattori agricoli	19	13
29.32.1p	28.30.9	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia	20-21	14-15
29.32.1p	28.93.0	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle	20-21	14-15

ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000 abitanti	cat <5000 abitanti
		bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)		
29.32.2p	33.12.7	Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia	19	13
29.32.2p	95.22.0	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio	19	13
29.43.0p	27.90.0	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche	20-21	14-15
29.43.0p	28.29.9	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca	20-21	14-15
29.43.0p	28.49.0	Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
29.43.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15
29.43.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.51.0p	28.91.0	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
29.51.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15
29.51.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.52.0p	28.92.0	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
29.52.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15
29.52.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.53.0p	26.60.0	Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche	20-21	14-15
29.53.0p	28.93.0	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
29.53.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15
29.53.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.54.1p	28.94.1	Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
29.54.1p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15
29.54.1p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.54.2p	28.94.2	Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
29.54.2p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15
29.54.2p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.54.3p	28.94.3	Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)	20-21	14-15

ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000 abitanti	cat <5000 abitanti
29.54.3p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15
29.54.3p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.55.0p	28.95.0	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
29.55.0p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15
29.55.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.56.3p	25.73.2	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine	20-21	14-15
29.56.3p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15
29.56.4p	28.99.2	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
29.56.4p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15
29.56.4p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
29.71.0p	27.51.0	Fabbricazione di elettrodomestici	20-21	14-15
29.71.0p	28.21.2	Fabbricazione di sistemi di riscaldamento	20-21	14-15
29.71.0p	28.25.0	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi	20-21	14-15
29.72.0p	27.52.0	Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici	20-21	14-15
29.72.0p	28.21.2	Fabbricazione di sistemi di riscaldamento	20-21	14-15
30.01.0p	26.20.0	Fabbricazione di computer e unità periferiche	20-21	14-15
30.01.0p	28.23.0	Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)	20-21	14-15
30.01.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
30.02.0p	26.20.0	Fabbricazione di computer e unità periferiche	20-21	14-15
30.02.0p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
30.02.0p	62.09.0	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica	20-21	14-15
31.10.1p	26.11.0	Fabbricazione di componenti elettronici	20-21	14-15
31.10.1p	27.11.0	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici	20-21	14-15
31.10.2p	33.14.0	Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici)	20-21	14-15
31.10.2p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
31.20.1p	26.11.0	Fabbricazione di componenti elettronici	20-21	14-15
31.20.1p	27.11.0	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici	20-21	14-15
31.20.1p	27.12.0	Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità	20-21	14-15
31.20.1p	27.33.0	Fabbricazione di attrezzature per cablaggio	20-21	14-15

ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000 abitanti	cat <5000 abitanti
31.20.1p	27.90.0	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche	20-21	14-15
33.10.3	32.50.2	Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)	20-21	14-15
33.20.1p	26.51.1	Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia	20-21	14-15
33.20.1p	26.51.2	Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi di misura e regolazione (incluse parti staccate e accessori)	20-21	14-15
33.20.1p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
33.20.2p	26.51.2	Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi di misura e regolazione (incluse parti staccate e accessori)	20-21	14-15
33.20.2p	26.70.1	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di misura, controllo e precisione	20-21	14-15
33.20.2p	28.99.9	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
33.20.2p	32.50.1	Fabbricazione di mobili per uso medico, apparecchi medicali, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (incluse parti staccate e accessori)	20-21	14-15
33.20.2p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
33.20.3p	26.51.1	Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia	20-21	14-15
33.20.3p	26.70.1	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di misura, controllo e precisione	20-21	14-15
33.20.3p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
33.20.4p	26.51.2	Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi di misura e regolazione (incluse parti staccate e accessori)	20-21	14-15
33.20.4p	28.29.9	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca	20-21	14-15
33.20.4p	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
33.30.0	33.20.0	Installazione di macchine ed apparecchiature industriali	20-21	14-15
34.10.0p	28.92.0	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
34.10.0p	29.10.0	Fabbricazione di autoveicoli	20-21	14-15
34.10.0p	30.91.1	Fabbricazione di motocicli e motoveicoli (inclusi i motori)	20-21	14-15
34.20.0p	29.20.0	Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	20-21	14-15
34.20.0p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15
34.30.0p	28.11.1	Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)	20-21	14-15
34.30.0p	29.32.0	Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli	20-21	14-15
35.11.1	30.11.0	Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche	20-21	14-15

ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000 abitanti	cat <5000 abitanti
35.11.2	30.11.0	Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche	20-21	14-15
35.11.3	33.15.0	Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)	20-21	14-15
35.12.0p	30.12.0	Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive	20-21	14-15
35.12.0p	33.15.0	Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)	20-21	14-15
35.20.1	30.20.0	Costruzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere	20-21	14-15
35.20.2	30.20.0	Costruzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere	20-21	14-15
35.30.0p	28.99.9	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
35.30.0p	30.30.0	Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi	20-21	14-15
35.30.0p	33.16.0	Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali	20-21	14-15
35.41.1	30.91.1	Fabbricazione di motocicli e motoveicoli (inclusi i motori)	20-21	14-15
35.41.2	30.91.2	Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori	20-21	14-15
35.42.1	30.92.1	Fabbricazione e montaggio di biciclette	20-21	14-15
35.42.2	30.92.2	Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette	20-21	14-15
35.43.0	30.92.3	Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
35.50.1p	28.22.0	Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione	20-21	14-15
35.50.1p	30.99.0	Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale	20-21	14-15
35.50.1p	33.11.0	Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo	20-21	14-15
36.12.1	31.01.2	Fabbricazione di altri mobili per ufficio e negozi	20-21	14-15
36.14.1p	31.09.1	Fabbricazione di mobili per arredo domestico	18-20	12-14
36.14.1p	31.09.4	Fabbricazione di parti e accessori di mobili	18-20	12-14
36.14.1p	31.09.5	Finitura di mobili	18-20	12-14
36.14.1p	31.09.9	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)	18	12
36.14.1p	95.24.0	Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria	18-20	12-14
36.63.4p	28.99.9	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)	20-21	14-15
36.63.4p	33.12.9	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili)	20-21	14-15
37.10.2	38.31.2	Cantieri di demolizione navali	20-21	14-15
50.20.1	45.20.1	Riparazioni meccaniche di autoveicoli	19	13
50.20.2	45.20.2	Riparazione di carrozzerie di autoveicoli	19	13
50.20.3	45.20.3	Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli	19	13

ATECO 2002 (p=parte)	ATECO 2007	DESCRIZIONE ATECO 2007	cat >5000 abitanti	cat <5000 abitanti
50.20.4	45.20.4	Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli	19	13
50.20.5p	45.20.9	Autolavaggio e altre attività di manutenzione	19	13
50.20.5p	52.21.6	Attività di traino e soccorso stradale	19	13
51.57.1	46.77.1	Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici	solo 19	solo 13
74.81.2	74.20.2	Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa	20-21	14-15
85.12.3p	86.22.0	Studi medici specialistici e poliambulatori	11	8
85.12.3p	86.90.1	Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini	11	8
85.13.0	86.23.0	Attività degli studi odontoiatrici	11	8
85.14.1	86.90.1	Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini	11	8
93.01.2	96.01.2	Altre lavanderie, tintorie	solo cat. 21	solo cat. 15